



Comune di MORFASSO

Provincia di PIACENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12 DELIB. Data 29-03-2014	OGGETTO: CONFERIMENTO ALLA COSTITUENDA UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA" DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
--	--

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:00, nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CROCI ENRICO	P	NEGRI STEFANO VINCENZO	P
DALLANOCE MAURO	A	RAPACIOLI SANDRO	P
SILVA STEFANO	A	BOSONI MAURIZIO	P
CALESTANI PAOLO	P	PEDRETTI DANIELE	P
CASALI MARIO	P	MARENGHI ALESSANDRO	A
FERRARI MARIO	A	ONGERI NELLO	P
CAPELLI FAUSTO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

PAOLO ODDI	P
-------------------	----------

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE D'URSO**

Il **SINDACO Sig. DOTT. ENRICO CROCI** in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull' argomento di cui all' oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 29-03-2014

Il Responsabile del servizio
MARIAROSA RIGOLLI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 29-03-2014

Il Responsabile del servizio
MARIAROSA RIGOLLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con delibera di consiglio comunale n. 7 in data 24.02.2014 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei comuni montani "Alta Val d'Arda" tra i comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca approvandone l'atto costitutivo e lo statuto;

che ai sensi dell'art. 1 di detto Statuto, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "*Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica."*

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: "*I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).*"

Visto l'art.1, comma 530 della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato la lett.b) dell'art.14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L.n.122/2010, e ha individuato come termine per adempiere all'obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 2014, per ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

Visto l'art. 7 della LR 21/2012, che dispone ulteriori obblighi di conferimento dei servizi **anche a carico dei Comuni al di sopra della soglia di 5.000 abitanti**, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente adeguati;

Visto che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art.7 comma 3, della l.r.21/2012, succ. modif , riguardano la **gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione** e ulteriori tre funzioni da scegliersi tra **l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e socio-sanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap**;

Visto che in Emilia Romagna il termine per l'avvio delle gestioni associate è fissato al **31 marzo 2014**. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività **in corso d'anno** (art. 7, comma 4, LR 21/2012 e art.1 LR 23/2013) fatta salva la facoltà per gli enti sopra soglia di chiedere alla Giunta regionale una proroga al 1.1.2015 (art. 30);

Attesa la necessità per i Comuni di Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca di avviare la gestione associata delle funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale** mediante conferimento all'Unione;

Vista la l.r 24/2003 così come integrata e modificata dalla l.r 8/2013 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

Richiamato il principio di cui all'art. 14, comma 29, d.l. 78/2010 che vieta la scomposizione delle funzioni, nonché il principio di integralità della gestione associata di cui all'art.24 co. 4 della l.r.21/2012, nell'accezione fornita dalla magistratura contabile;

Visti gli art.7 e 8 dello Statuto dell'Unione che stabiliscono testualmente:

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1. *Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.*
2. *Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:*
 - a) *il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;*
 - b) *il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;*
 - c) *i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;*
 - d) *i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;*
 - e) *le condizioni e i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;*
 - f) *la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso, che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;*
 - g) *la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;*
 - h) *le modalità di recesso;*
3. *A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.*

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

1. *Le spese generali dell'Unione, al netto della contribuzione della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di*

riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.

2. I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno conferito i servizi.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;

Visti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012;

Con voti favorevole n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di conferire all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda le funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale** (art.7 comma 3 lr 21/2012, succ. modif, lr 24/2003, succ. modif, decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. ii) alle condizioni e con i criteri definiti nel documento allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le amministrazioni dei Comuni di Castell'Arquato e Vernasca procederanno all'adozione di analoga deliberazione, che verrà recepita da parte del Consiglio dell'Unione;

Di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico - finanziari che intercorreranno tra Enti ed Unione dei Comuni, in conformità allo Statuto e a quanto previsto dalla presente deliberazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 4 della L.R. n. 23/2013 che così recita: "Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2012 per l'avvio delle gestioni associate è fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all'Unione, disponendo inderogabilmente l'effettiva operatività in corso d'anno"

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Conferimento delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale

1.OGGETTO DEL CONFERIMENTO

Il presente documento disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda delle funzioni di **Polizia municipale** (art.14 l.r. 24/2003 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) con l'istituzione del servizio intercomunale di Polizia municipale. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale -definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni.. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

La gestione associata del servizio intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

-la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione del servizio intercomunale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;

l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

-il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;

-la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la l.n.65/1986 e la l.r.24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio dell'Unione

Il servizio Intercomunale di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti ai Servizi di P.M. dei Comuni di Castell'Arquato, Morfasso, Vernasca, e dal personale successivamente assunto.

L'ambito funzionale del conferimento verrà meglio specificato con gli atti di cui agli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto dell'Unione.

Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente documento.

2. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita al successivo punto 7.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di *«ufficiale di governo»* (art. 54 TUEL).

Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni, senza che residuino in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto al punto 4 del presente documento.

L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo punto 6 del presente documento.

La rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

3. DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi del punto 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al servizio unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente punto 2 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi di quanto stabilito al punto 1.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.

La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del servizio intercomunale vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al servizio indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

4. RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

I proventi delle attività di cui alla presente funzione, accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

I proventi dalle sanzioni per violazione amministrative e delle norme del codice della strada dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, sono retrocessi al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. Le spese per l'utilizzo del personale del Servizio intercomunale per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto del presente documento destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Le modalità di riparto della spesa a carico dei Comuni sono stabilite dalla Giunta dell'Unione nel rispetto del 1° comma dell'articolo 8 dello Statuto e sottoposte agli enti aderenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 dello Statuto medesimo.

Con la stessa procedura, sono definite dalla Giunta dell'Unione le modalità di riparto di particolari spese, progetti o iniziative.

Riguardo alla determinazione della spesa di personale relativa alle funzioni conferite all'Unione, ciascun ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Giunta dell'Unione, d'intesa con gli enti aderenti, adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Comune, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

La Giunta, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, della L.R. n. 23/2013 (che dispone il conferimento delle funzioni entro il termine del 31 marzo 2014, ma prevedendone l'effettiva operatività in corso d'anno) e di quelli previsti dalla legge nazionale, assume la decisione di cui sopra anche in base ad apposito studio di fattibilità, condiviso con i comuni associati

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si

demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul servizio intercomunale nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione è l'autorità alla quale il Responsabile del Servizio Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio medesimo

9. RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

Per quanto concerne le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento dell'Unione trovano applicazione le specifiche previsioni statutarie.

10. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Il presente verbale viene così sottoscritto.


IL SINDACO
DOTT. ENRICO CROCI


IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE D'URSO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal


22/4/2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIGOLI MARIAROSA

ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

- per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile il 29-03-2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIGOLI MARIAROSA